

## IL RETTORE

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 giugno 1998, con il quale è stata istituita l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con D.R. 0020723 del 19/12/2007 e succ. modifiche e recepito da questo Ateneo;
- VISTO** il Regolamento degli Studenti approvato con D.R. n. 0025755 del 18/06/2009 che prescrive la pubblicità degli esami di Laurea o Diploma;
- VISTO** il Regolamento per l'accesso dei fotografi alle sale di laurea dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con D.R. n. 3724 del 18.03.2002;
- VISTO** il parere favorevole della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti espresso nella seduta del 20 marzo 2012;
- VISTA** la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2012 ha approvato il nuovo *“Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca in occasione del conseguimento dei titoli universitari”*.

## DECRETA

l'emanazione del seguente regolamento:

### **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA IN OCCASIONE DEL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI UNIVERSITARI**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'accreditamento e le modalità di accesso dei fotografi all'interno degli edifici universitari in occasione del conseguimento dei titoli universitari.
2. Destinatari del regolamento sono i fotografi accreditati dall'Ateneo secondo procedura le cui modalità sono indicate nell'art 3 del presente regolamento ovvero i soggetti personalmente invitati dagli studenti laureandi per le sole disposizioni contenute nell'art. 5 del regolamento.

#### **Art. 2 – Requisiti di accreditamento**

1. Possono partecipare alla procedura di accreditamento i fotografi liberi professionisti e le imprese anche artigiane che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di ripresa fotografica.
2. Ai fini del riconoscimento dell'accreditamento è richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale e morale. In particolare il soggetto interessato:
  - a) deve aver assolto all'obbligo di comunicazione all'Autorità di P.S. – ai sensi art. 164 lett. f) D.lgs. 112 del 31.03.1998 attività fotografica;
  - b) se trattasi di soggetto persona fisica-libero professionista, non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), m-ter) del d.lgs. 163/2006;

- c) se trattasi di soggetto persona giuridica che presenta la domanda per il proprio titolare o per uno o più dipendenti, non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) del d.lgs. 163/2006 e il dipendente non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. 163/2006.

#### **Art. 3 – Procedura di accreditamento**

1. L'Università si impegna ad emanare, ogni tre anni, un avviso di accreditamento per lo svolgimento dei servizi fotografici con apposito atto del Rettore. L'avviso è emanato almeno 90 giorni antecedenti lo scadere del triennio.
2. I fotografi interessati potranno presentare domanda di accreditamento secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione, allegando il listino prezzi.
3. Gli uffici competenti dispongono l'accREDITamento del fotografo ovvero il diniego motivato in presenza o in assenza dei requisiti di cui al precedente art. 2. Conseguente all'accREDITamento è il rilascio del tesserino di riconoscimento riportante nome e cognome, foto identificativa, periodo di validità e, se presente, l'indicazione del datore di lavoro-persona giuridica.
4. I fotografi non inseriti nell'elenco di quelli accREDITati non potranno operare in alcun modo per lo svolgimento del servizio di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al successivo art. 5.
5. Sarà onere dei fotografi accREDITati contattare le Segreterie didattiche delle rispettive Facoltà per ottenere informazioni (data, ora e luogo di svolgimento; elenco laureandi, ecc.) relative alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e ad eventuali variazioni delle medesime.

#### **Art. 4 Validità dell'accREDITamento**

1. I soggetti accREDITati possono accedere ai locali universitari per lo svolgimento dei servizi fotografici secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel rispetto dei principi di ordine pubblico.
2. L'accREDITamento ha validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito d'Ateneo dell'elenco dei fotografi accREDITati, comprensivo dei recapiti e del listino prezzi fornito. Durante il periodo di accREDITamento i soggetti accREDITati debbono comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni ai dati forniti.
3. Con provvedimento motivato l'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento sia all'annullamento della procedura di accREDITamento sia all'interruzione definitiva dell'efficacia giuridica della medesima con effetto immediato.
4. I fotografi accREDITati sono obbligati ad accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto nel presente regolamento.

#### **Art. 5 Fotografi personalmente invitati dai laureandi**

1. L'accREDITamento allo svolgimento del servizio in oggetto lascia comunque in ogni caso impregiudicato il diritto degli studenti di portare al proprio seguito e sotto la propria responsabilità, altro fotografo di fiducia, professionale o meno, al fine di eseguire il servizio fotografico in occasione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio universitario.
2. I fotografi invitati personalmente dallo studente devono tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati.

#### **Art. 6 Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento**

1. I fotografi sono obbligati ad eseguire il servizio nel rispetto dei principi di ordine pubblico, senza turbare e nuocere al regolare svolgimento delle sedute di laurea e attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Presidente della Commissione di laurea, nonché nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dell'immagine (d.lgs. 196/2003) e alla tutela del diritto d'autore (L.248/2000).

2. Le prove per il conseguimento dei titoli universitari si svolgono di norma sull'arco di quattro appelli distribuiti, nell'anno accademico, su tre periodi: da giugno a luglio, da settembre a novembre, da febbraio a marzo.
3. I fotografi accreditati, durante la permanenza nei locali universitari, dovranno sempre indossare il tesserino di riconoscimento, di cui al precedente art. 3, comma 3, che dovrà essere sempre visibile all'utenza e al personale universitario.
4. E' fatto espresso ed assoluto divieto ai professionisti accreditati allo svolgimento del servizio di affidare a cottimo o cedere sotto qualsiasi forma, anche parziale, lo svolgimento del servizio di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Informativa**

1. L'Ateneo ha il compito di fornire agli studenti un'adeguata informativa relativa alle modalità di svolgimento del servizio fotografico oggetto del presente Regolamento, nonché del listino prezzi proposto dai fotografi, mediante ogni forma di pubblicità ritenuta idonea ed efficace (avvisi presso Segreterie di Facoltà, sito internet d'Ateneo, documentazione per la presentazione della domanda di laurea).
2. Tale informativa deve specificare la possibilità per lo studente di usufruire o meno dei servizi dei fotografi accreditati dall'Ateneo, che tale accreditamento implica solo la verifica dei requisiti di legge ferma restando l'estraneità dell'Università al rapporto tra studente e fotografo in ordine all'espletamento del servizio e alla determinazione delle tariffe e di ogni altra condizione di vendita tra cui a titolo esemplificativo le modalità di consegna del servizio fotografico e di pagamento che sono oggetto di libera contrattazione tra fotografo e studente.

#### **Art. 8 - Responsabilità fotografo accreditato**

1. L'Ateneo è estraneo a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e i fotografi e ad ogni eventuale controversia che dovesse tra loro sorgere in merito all'adempimento del servizio e al pagamento del corrispettivo.
2. Resta ferma la responsabilità personale del fotografo per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché per qualsiasi danno provocato a persone e/o cose che si trovano nei locali dell'Ateneo.
3. Le riprese audiovisive sono consentite solo nel momento della proclamazione.

#### **Art. 9 - Vigilanza sul servizio**

1. Qualora dovessero riscontrarsi comportamenti che possono recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute dei laurea e/o all'ordine pubblico, il Presidente della Commissione può vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni, anche avvalendosi del personale addetto alla sorveglianza.

#### **Art. 10 - Sospensione e cancellazione**

1. In ogni momento l'Università si riserva la facoltà di compiere verifiche sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei professionisti accreditati.
2. L'efficacia dell'accreditamento può essere temporaneamente sospesa con provvedimento dell'Amministrazione, da comunicare formalmente, nel caso in cui il fotografo dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.
3. La sospensione avrà durata per tutta la sessione di laurea in cui si è verificato l'evento.
4. La cancellazione dall'elenco dei fotografi accreditati è disposta immediatamente con provvedimento motivato, al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
  - a) il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti, atti o comportamenti, tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, di particolare gravità;
  - b) il fotografo decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento, di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
  - c) il fotografo incorra, nel corso della durata dell'accreditamento, in tre provvedimenti di sospensione.

**Art. 11 -Trattamento dati personali**

Il fotografo, contestualmente alla domanda di accreditamento, autorizza l'Ateneo al trattamento, diffusione e comunicazione anche tramite la pubblicazione sul sito internet d'Ateneo dei propri dati personali secondo la normativa vigente.

**Art. 12 - Rinvio alla disciplina comune**

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa.

**Art. 13- Validità e pubblicità**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

**Art. 14 - Abrogazione e Norme Transitorie.**

- 1 Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il previgente Regolamento per l'accesso dei fotografi alle sale di laurea dell'Università degli Studi Milano Bicocca.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono revocati tutti i precedenti accreditamenti, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3.
3. I fotografi accreditati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a presentare nuova domanda in base alle disposizioni del presente Regolamento e sono autorizzati a svolgere i servizio fotografici fino alla pubblicazione dell'elenco formato ai sensi del presente regolamento.

**Art. 15 – Norme finali**

Il presente Regolamento è da intendersi valido ed operante anche in seguito alla nuova organizzazione ai sensi della L. 240/10, per quanto compatibile.

Università' degli Studi  
di Milano - Bicocca  
Milano. Rep Decreti Rett DA Dir 985/2012  
0008728/12 del 05/04/2012  
Classif. V.01  
AREA AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

N. Reg.



IL RETTORE  
Prof. Marcello Fomanesi